

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 9 maggio 2012 n. 7029.

Procedimento di volontaria giurisdizione – Regime delle spese processuali – Applicabilità – Sussiste.

La condanna alle spese è indipendente dalle caratteristiche del provvedimento impugnato. Conseguentemente la soccombenza e la condanna alle spese sono configurabili anche nel procedimento di volontaria giurisdizione (nel caso di specie, procedimento promosso ai sensi dell'articolo 1129 c.c. e relativo a revoca giudiziale dell'amministratore)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. sulla scorta della seguente relazione:

" P. R.G. 10871/2010.

Il relatore, letti gli atti osserva:

P.T. e B.M. propongono ricorso, contro B.R., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 580/2009, limitatamente alla statuizione di condanna alle spese, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 1129 c.c., all'art. 64 disp. att. c.c. e all'art. 737 c.p.c., e segg., trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione per la revoca di amministratore di condominio.

La sentenza impugnata, al riguardo, pur non ignorando risalente giurisprudenza che aveva negato la soccombenza, ha richiamato la consolidata e definitiva nuova giurisprudenza (Cass. 15173/2000, 2517/2001, 6365/2001, 1343/2003, S.U. 20957/2004) che giustifica la condanna alle spese indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento impugnato.

La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e non si offrono elementi per mutare orientamento.

Richiesta che merita adesione.

I ricorrenti danno una lettura errata della citata decisione delle S.U., prospettando la tesi, manifestamente infondata, che la soccombenza sarebbe configurabile solo nei procedimenti contenziosi mentre la statuizione relativa alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

Conseguentemente la soccombenza e la condanna alle spese sono configurabili anche nel procedimento in esame.

Va rilevato, ad abundantiam, che la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione ma resta fermo il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo e a carico del soccombente e che il giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di compensare le spese, potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) che deve essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6) (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455). Si propone, pertanto, l'inammissibilità del ricorso."

Il Collegio condivide e fa propria la relazione, cui non si contrappongono argomenti in senso contrario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre accessori.

*